

<p><b>Articolo 1 - Oggetto</b></p> <p>Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali 24 novembre 2001, n. 12 e 9 ottobre 2006, n.20, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.</p> <p><b>Capo III - Sale pubbliche e private per il commiato</b></p> <p><b>Articolo 7 - Sale pubbliche per il commiato</b></p> <p>Si intende per "sala pubblica del commiato" una sala idonea ad essere</p>	<p><b>Articolo 1 - Oggetto</b></p> <p>Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali 24 novembre 2001, n. 12 e 9 ottobre 2006, n.20, <b>alla D.G.R. n.90 del 20.02.2018 che modifica le D.G.R. n.732 del 27.11.2017 e n.733 del 27.11.2017, alla D.G.R. n.89 del 20.02.2018 che modifica la D.G.R. n.731 del 27.11.2017, al Decreto n.59 del 24.11.2017 del Commissario ad acta</b> ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.</p> <p><b>Capo III - <u>Case funerarie</u> - Sale pubbliche e private per il commiato</b></p> <p><b>Articolo 7 - Sale pubbliche per il commiato - <u>Case funerarie</u></b></p> <p>Si intende per "sala pubblica del commiato" una sala idonea ad essere</p>
---	--

<p>adibita alla celebrazione di pubbliche esequie di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 10-bis e 10-ter della legge regionale n. 12/2006.</p> <p>L'individuazione della sala è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p><b>Articolo 10 - Case funerarie e sale private per il commiato</b></p> <p>Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebri e delle strutture obitoriali possono realizzare case funerarie e/o sale private per il commiato, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3-bis, 6, comma 2-bis, e 8 - quater, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2006.</p> <p><b>Articolo 11 - Servizio di necroscopie e deposizione della salma nel feretro</b></p> <p>Il Comune concorda con l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze , la situazione del servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio deve essere conforme alle disposizioni normative sull'accertamento di morte di cui al D.P.R.285/1990. I medici necroscopi dipendono dall'Ufficio Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale ed hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato scritto. La</p>	<p>adibita alla celebrazione di pubbliche esequie di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 10-bis e 10-ter della legge regionale n. 12/2006.</p> <p>L'individuazione della sala è approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.</p> <p><b>Per case funerarie si intendono quelle disciplinate dall'art.1, allegato A) della D.G.R. n.90 del 20.02.2018.</b></p> <p><b>Articolo 10 - Case funerarie e sale private per il commiato</b></p> <p>Le imprese <b>in possesso del titolo abilitativo all'esercizio</b> di attività funebri e delle strutture obitoriali possono realizzare case funerarie e/o sale private per il commiato, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3-bis, 6, comma 2-bis, e 8 - quater, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2006.</p> <p><b>Articolo 11 - Servizio di necroscopie e deposizione della salma nel feretro</b></p> <p>Il Comune concorda con l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la situazione del servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio deve essere conforme alle disposizioni normative sull'accertamento di morte di cui al D.P.R.285/1990. I medici necroscopi dipendono dall'Ufficio Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale ed hanno il compito di accertare la morte e di darne atto con apposito certificato scritto. La</p>
--	---

<p>visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse le 15 ore dal decesso. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.13.</p> <p><b>Articolo 17 – Trasporti funebri</b></p> <p>Nel territorio del Comune l'impresa funebre che intende svolgere l'attività funebre deve essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Padula (SA), oppure se in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, deve essere iscritta nel Registro Regionale, Sezione prima di cui all'articolo 7 della L.R. 12/01, modificata dalla L.R. 7/2013, una volta istituito. L'impresa funebre per ottenere il titolo abilitativo deve dimostrare di avere i requisiti stabiliti dall'articolo 1 bis dell'allegato A alla L.R. 12/01, modificata dalla L.R. 7/2013. L'autorizzazione al trasporto, unitamente all'autorizzazione al seppellimento deve essere rilasciata all'impresa incaricata dai familiari ed autorizzata all'esercizio del trasporto funebre.</p> <p><b>Articolo 47 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</b></p> <p>L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, a richiesta dei familiari o di loro incaricato,</p>	<p>visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse le 15 ore e <b>non oltre le 30 ore</b> dal decesso. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.13.</p> <p><b>Articolo 17 – Trasporti funebri</b></p> <p>Nel territorio del Comune l'impresa funebre che intende svolgere l'attività funebre deve essere in possesso di titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Padula (SA), oppure se in possesso del titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, deve essere iscritta nel Registro Regionale, Sezione prima di cui all'articolo 7 della L.R. 12/01, modificata dalla L.R. 7/2013, una volta istituito. L'impresa funebre per ottenere il titolo abilitativo deve dimostrare di avere i requisiti stabiliti dall'articolo 1 bis dell'allegato A alla L.R. 12/01, modificata dalla L.R. 7/2013. L'autorizzazione al trasporto, unitamente all'autorizzazione al seppellimento deve essere rilasciata all'impresa incaricata dai familiari ed autorizzata all'esercizio del trasporto funebre.</p> <p><b>Nell'autorizzazione al trasporto e al seppellimento devono essere riportate le informazioni di cui all'art.9, comma 5, dell'allegato A alla L.R.C. 12/2001, così come modificata dalla L.R.C. 7/2017</b></p> <p><b>Articolo 47 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</b></p> <p>L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, a richiesta dei familiari o di loro incaricato,</p>
---	---

<p>in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:</p> <p>a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;</p> <p>b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;</p> <p>c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;</p> <p>d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante</p>	<p>in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:</p> <p>a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;</p> <p>b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;</p> <p>c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;</p> <p>d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante</p>	
---	---	--

<p>specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;</p> <p>e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.</p> <p>Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.</p>	<p>specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;</p> <p>e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.</p> <p>Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.</p> <p><b>In materia di cremazione e dispersione delle ceneri, è fatta, in ogni caso, salva l'applicazione del Decreto n.59 del 24.11.2017 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano.</b></p>	
---	---	--